

COMUNE DI CAROVIGNO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che

con nota presentata in data 17/10/2011 prot. n° 18062, il Sig. EPIFANI Antonio, residente in Carovigno in Via Serranova nr. 23, richiedeva l'autorizzazione unica ex art. 8 del DPR 160/2010 per "l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15 come descritta nei seguenti elaborati di progetto:

In relazione all'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9/03/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata all'insediamento di una attività produttiva per realizzazione struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15, e conseguente rilascio di Autorizzazione Paesaggistica n 64bis del 4/04/2012 e P.C. n. 176 in data 7/06/2012.

in data 11/03/2013 giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale, e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012.

In data 01/02/2013 il Sig. EPIFANI Antonio ha trasmesso istanza di variante in corso d'opera al P.C. n. 176/2012, acquisita al prot. n. 2654;

con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il responsabile del Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot. AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio

con nota prot. 13185 del 10/07/2013 il responsabile del SUAP - quale Autorità Proponente trasmetteva alla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, Istanza ex art. 8 L.R. 44/2012 per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., relativa all'intervento proposto dal Sig. EPIFANI Antonio, di cui all'istanza di riesame del progetto, pervenuta in data 17/10/2011 prot. n° 18062 come integrata in data 13.06.2013 con documentazione acquisita al prot. 11266 (integrazione per gli effetti dell'art. 8 c.1 della L.R. 44/2012);

con nota prot. AOO_089 – 0007701 in data 31/07/2013 l'ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, comunicava l'impossibilità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità per le seguenti motivazioni: *"Con riferimento all'istanza in oggetto, acquisita in data 27/07/ u.s. al n. 7398 di prot. di questo servizio, si richiama quanto già rappresentato con nota prot. 2522 dell'11/03/2013, per ribadire che la definitiva approvazione della variante urbanistica in argomento con D.C.C. n. 9 del 9/03/2012 costituisce elemento ostativo all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS da parte dello scrivente ufficio, in qualità di Autorità Competente.omississ"*

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui

è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.C. n° 207 del 14/10/2014, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, con la quale si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP;

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente;

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta "preferibilmente prima dell'adozione" del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma;

Dato atto

che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente. Lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

che l'ufficio SUAP è tenuto a procedere alla "verifica di assoggettabilità a VAS" in relazione all'istanza presentata dal Sig. EPIFANI Antonio con nota prot. n.17/10/2011 prot. n° 18062, finalizzata a "legittimare" la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 9 del 9/03/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per "l'insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, riportato in Catasto Terreni al foglio 65, particelle n. 15 come descritta nei seguenti elaborati di progetto, nonché Deliberazione di C.C. n. 9 del 9/03/2012:

- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (documento di scoping) integrato in data 13/06/2013 prot. 11266;
- Arch. 01 - inquadramento urbanistico;
- Arch. 02A – Ubicazione generale;
- Arch. 03 – Documentazione fotografica; - Arch. 04 – Calcolo dei volumi;
- Arch. 05 – pianta P.terra;
- Arch. 06 – Pianta piano soppalco;
- Arch. 07 - pianta piano Primo;
- Arch. 08 - Pianta piano copertura;
- Arch. 09 - Prospetti e sezioni;
- Arch. 10 - Fabbricato esistente stato di fatto;

- Arch. 11 - Fabbricato esistente stato di progetto;

Dato atto che con verbale n. 2 conclusivo dei lavori di conferenza dei servizi in data 9.02.2016 si acquisivano gli ulteriori pareri dei seguenti SCMA:

- *Nota dell'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – AOO – 0032 – prot. 0008217 del 9/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3407 del 09/02/2016;*
- *Nota della Provincia di Brindisi – Servizio Ecologia – prot. 5457 del 08/02/2016 acquisita al prot. C.le n. 3357 del 08/02/2016;*
- *Nota dell'Autorità Idrica Pugliese – prot. 2316 del 16/06/2015 acquisita al prot. C.le n. 2945 del 3/02/2016;*
e rilevato che in relazione alle determinazioni ivi assunte si concludevano i lavori della Conferenza dei servizi, stabilendo la trasmissione dello stesso alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del R.C. approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Dato atto che il Proponente, in relazione alle disposizioni riportatene nel verbale conclusivo dei lavori della CDS in data 9.02.2016, ha integrato documentazione acquisita al prot. 0004629 del 19.02.2015 costituita da:

- Relazione tecnico- descrittiva redatta da un Geologo, inerente agli aspetti ambientali correlati alla costruzione della struttura turistico-ricettiva;
- Tavola UNICA di progetto (riportante gli schemi degli impianti di smaltimento acque Reflue e di dilavamento);
- Dichiarazione del Tecnico progettista circa le caratteristiche tecniche dell'Elettrodoto presente nell'area di intervento;
- Dichiarazione del Tecnico progettista competente in Acustica Ambientale giusta Determinazione D. n. 107/2013, per gli aspetti dell'inquinamento Acustico ai sensi del DPR 19.10.2011 n. 227

Dato atto che dal RAP si rileva che gli impatti attesi, dalla realizzazione dell'intervento risultano nulli sulla metà delle componenti indagate e per l'altra metà negativi e non reversibili, per quanto di modesta significatività e in parte mitigabili.

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) in data 22.02.2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in data 22 febbraio 2016 è stato acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio integrata con esperto in materia di VAS, ai sensi del RR. Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 21.05.2012, la quale, preso atto della relazione istruttoria del RUP resa in pari data (22.02.2016), degli elaborati scritto grafici dell'intervento proposto al SUAP dal Sig. Epifani Antonio e del Rapporto Ambientale Preliminare allegato alla documentazione, sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 alla parte II del D.lgs n°152/2006 e ss.mm.ii. condivideva quanto riportato nella relazione istruttoria proponendo la non assoggettabilità a VAS del piano/programma in oggetto alle prescrizioni ivi indicate.

Visto L'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) *che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"*
- b) *...omissis*

Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei

programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente omissis".

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 22.02.2016 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 22/02/2016;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n.18 del 01/03/2016 con cui è stata conferita al sottoscritto funzionario la Responsabilità dell'AREA "AMBIENTE" come strutturata con deliberazione della G.C. n. 207 del 14/10/2014;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)

DETERMINA

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di escludere l'intervento di "Insediamento di una attività produttiva per struttura ricettiva del tipo alberghiero con annessi ristorante e bar" in Via Ludovico Pepe, come proposto dal Sig. EPIFANI Antonio dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato che non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Le acque reflue siano, come comunicato dal proponente, convogliate nella rete pubblica esistente, a tal fine sia data comunicazione all'ufficio Ambiente e SUAP, dell'assenso del gestore AQP all'allaccio.
 - Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia.
 - Sia trasmessa dal proponente comunicazione ex art. 15 del RR. 26/2013 inerente alla acque di dilavamento e di prima pioggia, alla Provincia di Brindisi – servizio Ecologia, al fine del controllo di competenza;
 - Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
 - gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
 - le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;

2. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP in data 22/02/2016, nonché i verbali della conferenza dei servizi n.1 in data 25/06/2015 e n.2 in data 09/02/2016;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio SUAP:
 - al PROPONENTE
 - all'autorità procedente
 - al Servizio Urbanistica Comunale;
 - ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
4. di pubblicare con spese a carico del proponente, il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL'ENTE;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

07/03/2016

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Convertini